

# DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI TIPICI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALLELAGHI

(ai sensi dell'art. 18 della L.P. 30/07/2010 "Disciplina dell'attività commerciale" e della delibera G.P. 1559 del 08/09/2014, deliberazione della Giunta Comunale nr. 127 del 26.06.2018)

1. Il mercato tipico è promosso da un soggetto organizzatore privato, diverso dagli enti locali sul cui territorio si svolge il mercato;
2. I mercati tipici sono indirizzati ad un pubblico indifferenziato e sono ad ingresso gratuito;
3. Il soggetto organizzatore presenta domanda su apposito modulo tramite SUAP o con le modalità consentite dalla legge, almeno 45 giorni prima dello svolgimento del mercato, corredata degli allegati richiesti.
4. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
  - a. la planimetria del mercato tipico con indicati tutti i punti destinati alla vendita e tutti i punti destinati all'eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
  - b. la dichiarazione, a firma di un tecnico, relativamente alle norme di sicurezza, alle norme sanitarie e alla conformità degli spazi e dei locali utilizzati nel corso della manifestazione.
  - c. dettagliata relazione resa dal soggetto promotore dalla quale dovrà risultare l'appartenenza dei prodotti ad una merceologia specifica oppure il loro legame con una festa tradizionale o manifestazione tipica oppure un tema specifico, legame che influenza direttamente anche la durata dello mercato stesso;
  - d. assenso scritto del proprietario dell'area o del locale ove si svolge il mercato;
  - e. Regolamento di partecipazione del Mercato tipico;
5. Il numero cronologico di protocollo comporta la precedenza tra le domande di mercato presentate. Eventuali domande presentate da associazioni non aventi scopo di lucro, avranno comunque la precedenza;
6. Lo stesso soggetto organizzatore o promotore non potrà presentare più di due proposte/ricieste annuali per lo svolgimento del mercato tipico;
7. Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta tramite SUAP o con le modalità consentite dalla legge. La presentazione della stessa comporta l'avvio del procedimento. Nel caso di incompletezza della stessa, la richiesta di ulteriori precisazioni sospende il procedimento;
8. La partecipazione è permessa ad un massimo di 50 (cinquanta) espositori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche. Tutti devono possedere gli stessi requisiti soggettivi, morali e professionali, di chi esercita professionalmente il commercio ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ad eccezione degli imprenditori agricoli per i quali si applica l'articolo 4, commi 1 e 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Resta ferma la possibilità di allestire spazi istituzionali o espositivi o gestiti a scopo di volontariato;
9. La partecipazione dei soggetti in qualità di hobbisti è consentita solo nel caso in cui, nell'ambito del mercato tipico, siano loro riservati aree o spazi dedicati, come stabilito dalla legge provinciale sul commercio, alla quale si rimanda per la normativa di settore, compresa la vidimazione del tesserino durante le giornate del mercato tipico, secondo le disposizioni di legge;
10. Al fine di promuovere e valorizzare le Associazioni di volontariato presenti sul territorio e per offrire loro la possibilità di autofinanziamento, il Comune può riservarsi la facoltà di privilegiare le Associazioni di volontariato aventi sede sul territorio del Comune di Vallelaghi.
11. Tutti gli operatori partecipanti dovranno rispettare le norme relative alla sicurezza degli impianti e le norme in materia sanitaria disponendo di opportuna documentazione attestante la conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dello svolgimento del mercato tipico;

12. Durante il mercato tipico può essere prevista la somministrazione di alimenti e bevande, sia gratuita, sia sotto forma di degustazione, sia in vendita, nel rispetto della normativa vigente in tema di somministrazione di alimenti e bevande;
13. I prodotti posti in vendita devono appartenere ad una merceologia specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione. Qualora detti prodotti non siano già di per sé legati ad una tradizione locale, devono possedere alternativamente le seguenti caratteristiche:
  - a. requisiti di innovatività e originalità
  - b. essere qualificabili quali prodotti artigianali di particolare pregio
  - c. costituire prodotti "di nicchia";
14. I prodotti posti in vendita devono possedere inoltre la tipicità trentina ossia l'elemento "indispensabile" della presenza di un legame o di un vincolo, tra prodotto e territorio. All'interno della manifestazione possono tuttavia essere rappresentate/ospitate Associazioni e/o Enti appartenenti ad altre Regioni con scopo esclusivamente promozionale che in tale contesto potranno comunque porre in vendita i propri prodotti locali;
15. L'assegnazione degli spazi viene gestita dal Soggetto organizzatore rispettando criteri di trasparenza e imparzialità nell'assegnazione, indicando le modalità di assegnazione e selezione in modo chiaro nel regolamento di partecipazione del Mercato;
16. Al fine di evitare che il mercato tipico diventi di fatto una facile alternativa ad un normale mercato su aree pubbliche, rimangono esclusi dai mercati tipici i prodotti che sono tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati;
17. Il luogo di svolgimento, la durata del mercato tipico e lo spazio massimo occupato per ciascun mercato tipico è determinato da apposito provvedimento autorizzatorio del Comune di Vallelaghi. Qualora il mercato venisse svolto su suolo privato, al Comune dovrà essere presentato assenso del proprietario delle aree private o del locale (vedi pt. 4 c. d - documenti da allegare);
18. Qualora il mercato tipico sia legato ad una festa tradizionale o ad una manifestazione, la durata è stabilita dal Comune, in relazione alla durata della festa o della manifestazione;
19. I mercati tipici non legati a feste tradizionali o manifestazioni possono svolgersi una sola volta all'anno per una durata massima di 7 giorni, salvo deroghe;
20. Gli orari di apertura del mercato tipico sono stabiliti dal Comune nel provvedimento autorizzatorio di cui sopra;
21. Il Comune può stabilire una durata e una cadenza diversa da quelle di cui al punto 12 qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla L.P. 17/06/2010 n. 13;
22. L'autorizzazione di svolgimento del mercato tipico non esime il soggetto promotore dall'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente (ad es. occupazione suolo pubblico, sicurezza, norme igienicosanitarie, norme fiscali, inquinamento acustico, ecc.);
23. Tutti gli operatori partecipanti devono tenere un comportamento corretto e sono tenuti a lasciare lo spazio occupato perfettamente pulito al termine del mercato tipico, non lasciando rifiuti di alcun genere su suolo pubblico. I rifiuti andranno conferiti negli appositi cassonetti o secondo le disposizioni impartite dagli organizzatori;
24. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti contestualmente all'inoltro oppure alla consegna delle domande di autorizzazione, sono sottoposte a successivi controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;